

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE

ORGANISMO DI ISPEZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCUMENTO

REV.	DATA EMISSIONE	REDATTO DA: IL RESPONSABILE QUALITÀ	APPROVATO DA: IL RESPONSABILE TECNICO 17020
04	2020-07-13	Firmato in originale	Firmato in originale

TABELLA DELLE REVISIONI

REV.	DATA REVISIONE	DESCRIZIONE/SINTESI DELLA REVISIONE (le parti modificate sono evidenziate mediante sottolineatura)
00	2007-05-08	Prima emissione
01	2011-10-04	Aggiornamento documenti di riferimento ACCREDIA (anziché SINCERT), precisazioni per verifica di rinnovo ACCREDIA del 2011.
02	2014-11-14	Adeguamento ISO/IEC 17020:2012
03	2016-09-15	Adeguamento D. Lgs. 50/2016
04	2020-07-13	Adeguamento a RT07 rev. 02

Il presente documento è di proprietà Asacert S.r.l., esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta della Direzione Asacert S.r.l.



Sommario

Sommario.....	2
Art. 1 – Scopo ed applicazione.....	3
Art. 2 – Documenti di riferimento.....	3
Art. 3 – Definizioni.....	4
Art. 4 – Attività di Verifica del Progetto.....	4
4.1 Finalità della verifica del progetto.....	4
4.2 Modalità di esecuzione delle verifiche.....	4
4.2.1 Estensione delle verifiche.....	4
4.2.2 Momenti di verifica.....	4
4.2.3 Progetto di fattibilità tecnica ed economica.....	4
4.2.4 Progetto definitivo.....	5
4.2.5 Progetto esecutivo.....	7
4.2.6 Metodi di verifica.....	9
4.2.7 Pianificazione delle attività di verifica.....	9
4.2.8 Non conformità e osservazioni.....	9
4.2.9 Conclusione dell'attività di verifica.....	9
4.2.10 Risorse impiegate.....	9
4.2.11 Tempi di intervento.....	10
4.3 Rapportazione.....	10
Art. 5 - Contratto.....	10
Art. 6 - Obblighi del committente del servizio ispettivo.....	10
Art. 7 - Obblighi di ASACERT.....	11
Art. 8 – Responsabilità civile – Limitazioni di responsabilità.....	11
Art. 9 – Modificazioni e Trasformazioni.....	11
Art. 10 – Dichiarazioni inesatte o incomplete.....	11
Art. 11 – Protezione dei dati personali.....	12
Art. 12 – Reclami.....	13
Art. 13 – Ricorsi.....	13
Art. 14 – Contenziosi.....	13
Art. 15 - Pubblicità dei risultati dell'attività ispettiva.....	13
Art. 16 – Tariffario.....	13
Art. 17 – Fatturazione.....	14



Art. 1 – Scopo ed applicazione

Nel presente regolamento sono descritte le regole procedurali che disciplinano i rapporti tra il committente del servizio ispettivo e ASACERT S.r.l. (nel seguito ASACERT), Organismo di Ispezione (Odl) che opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, per l'attività inerente il servizio di verifica dei progetti, anche secondo quanto stabilito dall'art. 26 del DLgs 50/2016 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. al fine di fornire tutti gli elementi utili e necessari affinché il Responsabile del Procedimento possa effettuare la validazione.»

In particolare, le verifiche per attestare la completezza e l'affidabilità del progetto sono svolte con riferimento all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e agli articoli vigenti del DPR 5 ottobre 2010, n. 207. Le attività di verifica dei progetti riguardano costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche e opere impiantistiche industriali.

Le attività di ispezione sono eseguite con imparzialità. ASACERT è responsabile per l'imparzialità delle proprie attività e non permette che pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere compromettano l'imparzialità. A tal fine ASACERT redige ed aggiorna un apposito documento di analisi dei rischi. ASACERT prende inoltre un impegno riguardo all'imparzialità, contenuto all'interno della Politica per la Qualità, pubblicata sul sito internet.

Nell'esecuzione delle suddette attività, ASACERT opera con assoluta indipendenza dalle parti interessate al processo di verifica, così come stabilito dall'appendice A della norma ISO/IEC 17020. Lo stato di accreditamento di ASACERT è verificabile sul sito www.accredia.it.

In particolare, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza, ASACERT ed il suo personale responsabile dell'effettuazione dell'ispezione non sono (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

1. il progettista, il costruttore, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione, né il rappresentante autorizzato di una qualsiasi di queste parti;
2. impegnati in attività che possono entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione alle loro attività di ispezione. In particolare, non si occupano direttamente del progetto, costruzione, fornitura, installazione, utilizzazione e manutenzione degli oggetti ispezionati ovvero di oggetti simili in concorrenza;
3. impegnati in qualsiasi altra attività che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività ed imparzialità del processo di verifica in questione.

ASACERT non assume il ruolo di responsabile per l'esecuzione dell'opera (p.e. progettista, costruttore, direttore lavori, collaudatore, impresa appaltatrice, ecc.), non si assume quindi le relative responsabilità e non partecipa alla stesura di progetti o prescrizioni tecniche e alla direzione o sorveglianza dei lavori.

ASACERT svolge la propria attività nel rispetto della legislazione e normativa vigente e garantisce che tutte le parti interessate abbiano accesso ai suoi servizi di verifica, senza indebiti condizionamenti o discriminazioni di carattere finanziario o di altro tipo.

Art. 2 – Documenti di riferimento

NORMA	TITOLO
UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012	"Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"
ILAC-P15:07/2016	"Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies"
RG-01 rev. 04	"Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale"
RG-01-04 rev. 01	"Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Ispezione"
RT-07 rev. 02	"Prescrizioni per l'accREDITamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni"



Art. 3 – Definizioni

Nel presente documento si fa riferimento alle definizioni contenute nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e nella UNI CEI EN ISO/IEC 17020, tra cui:

ispezione: esame di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto, e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti di carattere generale;
organismo di ispezione (Odi): organismo che esegue una ispezione.

Art. 4 – Attività di Verifica del Progetto

4.1 Finalità della verifica del progetto

La verifica dei documenti progettuali è in genere effettuata secondo quanto stabilito dall'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, al fine di fornire tutti gli elementi utili e necessari affinché il Responsabile del Procedimento possa effettuare la validazione del progetto.

La verifica, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 26 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

Se richiesto dal Cliente, possono essere effettuate verifiche di documenti progettuali a fronte di specifiche diverse da quanto stabilito nei decreti sopra citati. I riferimenti per l'attività ispettiva saranno di volta in volta citati nell'offerta sottoposta al Cliente per l'accettazione, valendo in ogni caso le considerazioni generali del presente Regolamento.

4.2 Modalità di esecuzione delle verifiche

4.2.1 Estensione delle verifiche

Di regola le verifiche da parte di ASACERT vengono effettuate sulla totalità dei documenti progettuali; tuttavia, per volontà della stazione appaltante, i controlli possono essere limitati ad aspetti particolari per i quali essa non possiede al proprio interno le competenze necessarie. In ogni caso, nel contratto tra ASACERT e stazione appaltante sono riportati in modo chiaro e definito l'oggetto e l'estensione dei controlli commissionati.

4.2.2 Momenti di verifica

Le verifiche possono essere effettuate:

- durante lo svolgimento di una fase di progettazione;
- al termine di una fase di progettazione;
- al termine della progettazione esecutiva (o definitiva in caso di appalto integrato).

Se l'incarico ad ASACERT viene affidato contestualmente a quello della progettazione, come sarebbe opportuno, le verifiche ASACERT non si concentreranno solo a valle delle singole fasi di progettazione; il processo di verifica si svolgerà in massima parte in parallelo a quello di progettazione. Questo per ridurre al massimo i rifacimenti, perdite di tempo e quindi evitare eccessivi allungamenti del processo globale di progettazione. I momenti di verifica saranno pianificati in funzione del piano di sviluppo della progettazione.

4.2.3 Progetto di fattibilità tecnica ed economica

L'art. 23 commi 5 e 6 definiscono come segue il progetto di fattibilità tecnico ed economica:

- comma 5) Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
- Comma 6) Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto



e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

Come indicato nell'art.23 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4", resta pertanto valido quanto indicato in merito al progetto preliminare negli art. 17÷23 del DPR 207/10.

Il progetto deve essere composto almeno dagli elaborati previsti all'art. 17 del DPR 207/10, tra cui:

- Relazione illustrativa (art. 18 del DPR 207/10);
- Relazione tecnica (art. 19 del DPR 207/10);
- Studio di prefattibilità ambientale (art. 20 del DPR 207/10);
- Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
- Planimetria e schemi grafici (art. 21 del DPR 207/10);
- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- Calcolo sommario della spesa e quadro economico (art. 22 del DPR 207/10).

La prima verifica consiste nel controllo che il progetto sia composto da tutti i documenti prescritti.

Nella verifica dei singoli documenti ASACERT tiene presenti i seguenti criteri:

a) Relazione illustrativa

Devono essere indicate le ragioni della scelta progettuale in termini localizzativi e funzionali tenendo conto delle analisi del contesto sociale e secondo le modalità d'uso specificate nel documento preliminare alla progettazione (nel seguito denominato "dpp"); dovrebbero essere presenti analisi di altre soluzioni progettuali che comunque prendano in considerazione i requisiti specificati dalla stazione appaltante. La verifica accerterà che siano stati tenuti presenti tutti gli aspetti, intesi come vincoli od obiettivi, espressi dalla stazione appaltante nel dpp; la scelta della soluzione progettuale deve essere effettuata con il criterio di soddisfare nel miglior modo possibile i parametri stabiliti.

ASACERT verificherà anche che siano stati svolti gli accertamenti sulla disponibilità delle aree o degli immobili.

Nel caso di lavori a lotti sarà verificato che sia stata presa in esame la fruibilità di ciascun lotto.

b) Relazione tecnica

La relazione deve contenere anche una indicazione del grado di finitura dell'opera, dei requisiti prestazionali e dei livelli qualitativi in modo tale che i relativi costi di realizzazione, gestione e manutenzione possano essere stimati con sufficiente approssimazione.

c) Studio di prefattibilità ambientale

La verifica accerterà che sia stato svolto uno studio dei prevedibili effetti dell'opera sull'ambiente e sul contesto insediativo e che siano state individuate le soluzioni progettuali che possano minimizzare tali effetti. Devono anche essere riportate tutte le informazioni che, per un intervento che ricade sotto la procedura di valutazione d'impatto ambientale, permettano di selezionare gli argomenti da trattare in tale studio.

Nel caso di previsti interventi di ripristino o di riqualificazione ambientale, devono essere previsti, nel piano finanziario, i relativi costi.

d) Indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche e archeologiche

L'estensione di tali indagini è correlata, oltre che alla tipologia dell'intervento, anche alle modalità di gestione dell'appalto. Infatti, in caso di appalto concorso o concessione di lavori pubblici devono essere più estensive ed approfondite per permettere una maggiore definizione progettuale.

e) Planimetria e schemi grafici

Gli schemi devono essere redatti facendo riferimento alla tipologia dell'intervento e alla sua dimensione; è essenziale comunque che tali schemi siano chiari e completi, offrendo la necessaria comprensibilità delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare. Il progetto preliminare deve anche fornire gli indirizzi necessari allo sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo, specificando gli elaborati da sviluppare e le relative scale.

f) Calcolo sommario della spesa

ASACERT verificherà i criteri con i quali sono state definite le quantità e i parametri di prezzo utilizzati, in modo che la stima economica dell'intervento risulti ragionevolmente attendibile.

La valutazione dei costi di realizzazione, compresi quelli di gestione e manutenzione, viene effettuata facendo riferimento, laddove presente, ad un quadro economico complessivo dell'intervento

4.2.4 Progetto definitivo

L'art. 23 comma 7 definisce come segue il progetto definitivo: Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla



stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Come indicato nell'art. 23 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4", resta pertanto valido quanto indicato in merito al progetto preliminare negli art. 24÷32 del DPR 207/10.

Il progetto definitivo deve essere composto almeno dai documenti previsti all'art. 24 del DPR 207/10 e riportati nel seguito:

- relazione generale (art. 25 del DPR 207/10);
- relazioni tecniche e relazioni specialistiche (art. 26 del DPR 207/10);
- rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- elaborati grafici (art. 28 del DPR 207/10);
- studio di impatto ambientale ove previsto ovvero studio di fattibilità ambientale (art. 27 del DPR 207/10);
- calcoli delle strutture e degli impianti (art. 29 del DPR 207/10);
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (art. 30 del DPR 207/10);
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- piano particellare di esproprio (art. 31 del DPR 207/10);
- elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi (art. 32 del DPR 207/10);
- computo metrico estimativo (art. 32 del DPR 207/10);
- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- quadro economico (art. 16 e 32 del DPR 207/10).

La prima verifica consiste nel controllo che il progetto sia composto da tutti i documenti prescritti.

Si riportano nel seguito gli elementi di verifica con l'indicazione dei criteri di esecuzione per il progetto definitivo:

lettera a) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle relative responsabilità. Il controllo sarà meramente formale e si limiterà alla verifica dell'esistenza della sottoscrizione dei documenti. La verifica tenderà ad accertare che esistano i presupposti formali per l'attribuzione delle responsabilità al soggetto in fase di affidamento dell'incarico da parte della stazione appaltante;

lettera b) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento. La verifica si limita ad accertare l'esistenza di tutta la documentazione predisposta e redatta nelle fase precedente di progetto preliminare. Tale verifica rimane in carico al Responsabile del Procedimento, soprattutto per gli aspetti di tipo amministrativo e di finanziamento (p.e. approvazione del progetto preliminare, indicazione mezzi finanziari stanziati, trasmissione all'osservatorio, etc.);

lettera c) esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali. La verifica entrerà nel merito del contenuto delle relazioni indicate, valutandone l'adeguatezza, completezza ed esaustività delle informazioni, tale da permettere corrette scelte progettuali;

lettera d) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici. Il controllo di completezza e chiarezza riguarderà l'esaustività, la comunicabilità, la coerenza delle informazioni contenute nella documentazione di progetto. Per l'affidabilità saranno controllati la validità o corrispondenza dei dati, delle fonti, e dei metodi di verifica. Per questo tipo di verifica potranno essere utilizzati "metodi a campione". Il controllo potrà prevedere anche l'indicazione della presenza di eventuali norme tecniche che possono costituire un utile riferimento per il progetto ove non indicate negli elaborati progettuali. lettera e) esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dei criteri adottati. Il controllo entrerà nel merito dei contenuti dei documenti richiamati e verificherà la definizione e il dimensionamento delle strutture e degli impianti. Saranno verificate ad esempio le analisi dei carichi, l'eventuale classificazione in zona sismica, la correttezza dei criteri adottati per il calcolo, gli schemi funzionali degli impianti;

lettera f) esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari. Il controllo analizzerà la stima sommaria dell'intervento per valutare la congruenza delle quantità riportate, dei costi previsti per le opere e per le prestazioni secondo quanto stabilito nel progetto. Saranno valutati i criteri di misurazione delle quantità e di costruzione dei prezzi; l'elenco prezzi di riferimento deve essere quello indicato od accettato dalla stazione appaltante e dalla normativa. Sarà anche verificato che, ove esistente una suddivisione dei lavori in parte a corpo e in parte a misura, tale suddivisione rispecchi i criteri stabiliti dalla stazione appaltante. Nel computo metrico devono anche essere inclusi i costi di quelle misure, previste nel progetto, atte a evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione



all'attività di cantiere. Se la stima sommaria dell'intervento è effettuata da progettisti esterni alla stazione appaltante con programmi di gestione informatizzata, deve esistere evidenza dell'accettazione di tali programmi di calcolo da parte della stazione appaltante. I controlli numerici oggetto di questa verifica saranno effettuati con "metodo a campione";

lettera g) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione. La verifica accerterà che le indicazioni contenute nella relazione descrittiva circa gli aspetti di funzionalità ed economia di gestione dell'opera siano conformi a quanto stabilito dalla stazione appaltante;

lettera h) effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte. La verifica accerterà che le indicazioni contenute nello studio di impatto ambientale siano conformi alla normativa vigente e alle norme tecniche che disciplinano la materia, e comunque che i risultati siano congruenti con le stime economiche dell'intervento;

lettera i) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto. Si tratta di un controllo solo formale per accertare che esistano le dichiarazioni richieste. La verifica che siano state rispettate le norme tecniche applicabili o le disposizioni legislative viene effettuata nell'analisi di adeguatezza degli elaborati progettuali di cui alla lettera d);

lettera l) acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto. Questi controlli sono da intendersi finalizzati, anziché alla cantierabilità del progetto, alla conclusione di tutte le attività relative al progetto definitivo e necessarie per il passaggio alla fase esecutiva; essi rimangono, in gran parte, in carico al Responsabile del Procedimento poiché riguardano valutazioni che esulano dalla mera verifica progettuale e non sono effettuabili solo sulla base degli elaborati di progetto. Solamente il Responsabile del Procedimento ha la visibilità sullo stato di alcune approvazioni richieste dalla legge e da altre amministrazioni pubbliche interessate all'opera. ASACERT ha comunque facoltà, laddove lo ritenga opportuno, di chiedere al Responsabile del Procedimento l'evidenza di alcune autorizzazioni che possono avere rilevanza tecnica sullo sviluppo del progetto (es. approvazione Vigili del Fuoco, ASL, etc.). ASACERT verificherà invece la completezza ed adeguatezza del piano particellare di esproprio.

4.2.5 Progetto esecutivo

L'art. 23 comma 8 definisce come segue il progetto esecutivo: Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Come indicato nell'art.23 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4", resta pertanto valido quanto indicato in merito al progetto preliminare negli art. 33÷43 del DPR 207/10.

Il progetto esecutivo deve essere composto almeno dai documenti previsti all'art. 33 del DPR 207/10, riportati nel seguito:

- Relazione generale (art. 34 del DPR 207/10);
- Relazioni specialistiche (art. 35 del DPR 207/10);
- Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale (art. 36 del DPR 207/10);
- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 37 del DPR 207/10);
- Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 38 del DPR 207/10);
- Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera (art. 39 del DPR 207/10);
- Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico (art. 40 del DPR 207/10);
- Cronoprogramma (art. 41 del DPR 207/10);
- Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi (art. 42 del DPR 207/10);
- Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
- Schema di contratto e capitolato speciale di appalto (art. 43 del DPR 207/10);
- Piano particellare di esproprio.

La prima verifica consiste nel controllo che il progetto sia composto da tutti i documenti prescritti.

Per l'esecuzione delle verifiche previste si terranno presenti i seguenti criteri:

lettera a) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle relative responsabilità. Il controllo previsto sarà meramente formale e si limiterà alla verifica dell'esistenza della sottoscrizione dei documenti. La verifica tenderà ad accertare che esistano i presupposti formali per l'attribuzione delle responsabilità al soggetto in fase di affidamento dell'incarico da parte della stazione appaltante;



lettera b) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento. La verifica si limiterà ad accertare l'esistenza di tutta la documentazione predisposta e redatta nelle fasi precedenti. La verifica, in particolar modo degli aspetti di tipo amministrativo e di finanziamento, rimane in carico al Responsabile del Procedimento. Eventuali prescrizioni stabilite da organi tecnico-amministrativi (conferenza dei servizi, commissione edilizia, etc..) devono essere tenute presenti nello sviluppo del progetto esecutivo e saranno verificate in sede di controllo;

lettera c) esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali. La verifica entrerà nel merito del contenuto delle relazioni indicate, valutandone l'adeguatezza, completezza ed esaustività delle informazioni in relazione alle scelte progettuali;

lettera d) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici. Il controllo di completezza e chiarezza riguarderà l'esaustività, la comunicabilità, la coerenza delle informazioni contenute nella documentazione di progetto. Per l'affidabilità, saranno controllati aspetti relativi alla validità o corrispondenza dei dati, delle fonti, e dei metodi di verifica. Per questo tipo di verifica si potranno utilizzare "metodi a campione". Il controllo potrà prevedere anche l'indicazione della presenza di eventuali norme tecniche che possono costituire un utile riferimento per il progetto ove non indicate negli elaborati progettuali. Per quanto riguarda il piano di Sicurezza e Coordinamento, la verifica prenderà in esame gli aspetti che possono avere un impatto diretto o indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera;

lettera e) esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valutazione dei criteri adottati. Il controllo entrerà nel merito dei contenuti dei documenti richiamati e verificherà, oltre ai criteri adottati, anche la definizione e il dimensionamento delle strutture e degli impianti. Per questo tipo di verifica si potranno utilizzare "metodi a campione". Nel controllo sarà tenuta in debita considerazione la riduzione dei difetti che possono pregiudicare la durabilità dell'opera, perché essa possa mantenere la propria funzionalità per il tempo stabilito, nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

lettera f) esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari. Il controllo analizzerà, con metodo a campione, il computo metrico-estimativo per valutare la congruenza delle quantità riportate, dei costi previsti per le opere e per le prestazioni secondo quanto stabilito nel progetto. Saranno valutati i criteri di misurazione delle quantità e di costruzione dei prezzi; l'elenco prezzi di riferimento deve essere quello indicato od accettato dalla stazione appaltante. Sarà anche verificato che, ove esistente una suddivisione dei lavori in parte a corpo e in parte a misura, tale suddivisione rispecchi i criteri stabiliti dalla stazione appaltante. Nel computo metrico devono anche essere inclusi i costi di quelle misure, previste nel progetto, atte a evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere;

lettera g) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione. La verifica accerterà che le indicazioni contenute nel piano di manutenzione dell'opera siano conformi a quanto stabilito dalla stazione appaltante, in particolare per quanto riguarda le modalità di uso e manutenzione, la periodicità dei controlli, la tipologia di interventi per prolungare il ciclo di vita utile dell'opera;

lettera h) effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte. Il controllo si limiterà ad una verifica formale della sussistenza o meno dell'obbligo della presentazione dello studio di impatto ambientale, il quale, ove esistente, deve essere considerato un dato di ingresso da tenere in conto nella progettazione esecutiva e nelle relative verifiche;

lettera i) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto. Si tratta di un controllo solo formale per accertare che esistano le dichiarazioni richieste. La verifica che siano state rispettate le norme tecniche applicabili o le disposizioni legislative viene effettuata nell'analisi di adeguatezza degli elaborati progettuali di cui alla lettera d);

lettera l) acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto. Questi controlli rimangono in carico al Responsabile del Procedimento poiché riguardano valutazioni che esulano dalla mera verifica progettuale e non sono effettuabili solo sulla base degli elaborati di progetto. Solamente il Responsabile del Procedimento ha la visibilità sullo stato di alcune approvazioni richieste dalla legge e da altre amministrazioni pubbliche interessate all'opera. ASACERT ha comunque facoltà, laddove lo ritenga opportuno, di chiedere al Responsabile del Procedimento l'evidenza di alcune autorizzazioni che possono avere rilevanza tecnica sullo sviluppo del progetto (es. approvazione Vigili del Fuoco, ASL, etc..);

lettera m) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale di appalto e verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità. Lo schema di contratto, poiché è destinato a regolare i rapporti tra stazione appaltante e impresa, contiene elementi che esulano da una verifica tecnica di progetto, ma rientrano in una sfera amministrativo-contrattualistica che spesso fa riferimento a consuetudini della stazione appaltante; di conseguenza le verifiche rimangono in capo al Responsabile del Procedimento. ASACERT invece verificherà che il contenuto del capitolato speciale di appalto sia completo e rispondente a quanto previsto dall'art. 43 del DPR 207/2010. È importante che, oltre a contenere tutti gli elementi per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'intervento, siano presenti tutte quelle descrizioni



integrative di progetto che possono meglio specificare gli aspetti non chiaramente deducibili dagli elaborati grafici, soprattutto ai fini di una precisa quantificazione economica e prestazionale.

4.2.6 Metodi di verifica

La verifica di regola deve essere svolta sull'intera documentazione di progetto.

In alcuni casi si potranno utilizzare "metodi a campione", laddove siano applicabili i seguenti criteri:

- elevata ripetitività di elementi progettuali;
- esistenza di evidenza oggettiva di casi analoghi già verificati, mediante paragone e comparazione con essi, sulla base dell'esperienza.

Il metodo a campione prevede comunque l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticità.

4.2.7 Pianificazione delle attività di verifica

ASACERT, una volta che il contratto di cui al punto 5 del presente regolamento è stato firmato dalle parti, conferma la scelta del Gruppo di Ispezione con cui elabora la metodologia di Ispezione, definisce, con il Committente ed il Gruppo di Ispezione, obiettivi, riferimenti e caratteristiche di approfondimento dell'Ispezione e concorda con i soggetti interessati il programma dell'ispezione.

Il piano dei controlli elaborato dal coordinatore del team include:

gli elementi che dovranno essere oggetto di verifica e i parametri in base ai quali gli elementi dovranno essere verificati, tenendo presente quanto riportato ai punti 4.2.3, 4.2.4 e 4.2.5;

dettagli relativi allo svolgimento dell'ispezione (p.e. luoghi delle verifiche e delle riunioni);

modalità di documentazione dell'ispezione (numero e oggetto dei rapporti intermedi, altri documenti);

suddivisione dei compiti per i singoli componenti il team.

Il piano dei controlli può essere variamente articolato a seconda delle caratteristiche e complessità delle verifiche da effettuare ed è suscettibile di modifiche in itinere. ASACERT esegue le verifiche in modo autonomo. È comunque richiesta la più completa disponibilità e collaborazione dei soggetti implicati nell'Ispezione per fornire le necessarie informazioni e chiarimenti.

4.2.8 Non conformità e osservazioni

Nel corso delle verifiche descritte ai paragrafi precedenti, le criticità potranno essere evidenziate e documentate sottoforma di non conformità (NC) od osservazioni.

In presenza di NC il rapporto di ispezione finale non avrà esito positivo e non consentirà quindi al responsabile del procedimento la validazione del progetto. Nel caso in cui le NC individuate in fasi intermedie siano superate prima della redazione del rapporto di ispezione finale, questo avrà esito positivo.

Le osservazioni riguardano invece aspetti progettuali non sufficientemente approfonditi, ma non tali da configurarsi come NC o indicazioni di tipo non prescrittivo, formulate ai fini di una migliore definizione degli aspetti progettuali.

4.2.9 Conclusione dell'attività di verifica

A conclusione di tutte le attività di verifica, ASACERT redigerà un Rapporto di Ispezione Finale che riassume quanto avvenuto durante lo svolgimento delle attività di verifica e che riporta il parere finale dell'Odl.

4.2.10 Risorse impiegate

Per lo svolgimento del servizio di verifica, ASACERT prevede l'utilizzo di un team di lavoro individuato sulla base delle peculiarità che caratterizzano il progetto, costituito da un coordinatore del servizio di ispezione, incaricato di gestire il gruppo di lavoro e i rapporti con il committente, e da più ispettori e/o esperti tecnici di settore, responsabili dell'esecuzione e della documentazione delle verifiche. Il team è proposto al committente prima della stipula del contratto per una eventuale e motivata riacquiescenza, del team o di un singolo componente. Tra le competenze generalmente richieste al team di ispezione possono essere comprese urbanistica, architettura, edilizia, strutture, ponti, manufatti isolati, strutture speciali, impianti meccanici (climatizzazione e riscaldamento), impianti idrosanitari e fognari (depurazione), impianti elettrici, controlli, telecomunicazioni, segnalazione controlli, ferrovie e strade, bonifiche, irrigazioni, opere portuali, corsi d'acqua e bacini, impianti per provvista, condotta, distribuzione acqua, fognature urbane, ambiente, sicurezza, contrattualistica e altro.



4.2.11 Tempi di intervento

Generalmente l'attività di verifica dei progetti si svolge contestualmente al loro sviluppo, per cui la durata del servizio è stimata pari alla durata prevista per il completamento degli stessi e si concluderà con l'emissione del Rapporto di Ispezione Finale. Eventuali estensioni di incarico sono definite caso per caso. La durata del contratto e la decorrenza sono stabilite comunque nel Contratto.

4.3 Rapportazione

Le risultanze dell'attività ispettiva sono registrate in rapporti intermedi ed in un rapporto finale.

Il rapporto finale riprende le osservazioni di tutti i precedenti rapporti ed evidenzia gli eventuali provvedimenti eventualmente presi.

ASACERT invia al committente del servizio ispettivo i resoconti intermedi così da portarlo a conoscenza in merito alle non conformità individuate negli esami o verifiche svolte nel quadro della sua attività.

All'interno dei rapporti di ispezione ASACERT descrive dettagliatamente le verifiche effettuate, le non conformità e le conformità agli obiettivi delle verifiche stabiliti.

ASACERT può, nei suoi rapporti intermedi, formulare osservazioni suscettibili di riesame, allorché le soluzioni sottoposte a verifica non siano tali da motivare un responso negativo, ma siano troppo generiche per giustificare l'approvazione in assenza di ulteriori precisazioni.

Nessuna osservazione suscettibile di riesame può invece sussistere nel rapporto finale. Il committente deve quindi fare in modo che siano fornite al più presto le informazioni che permettano ad ASACERT di risolvere le osservazioni suscettibili di riesame.

Art. 5 - Contratto

I dettagli relativi ai contenuti e alle modalità di svolgimento del servizio ispettivo sono definiti nel contratto che precisa, oltre agli aspetti tecnici e operativi, anche quelli economici.

Le attività di verifica saranno quindi precedute da una fase preliminare di contatto tra il committente e ASACERT che dovrà chiarire:

- gli obiettivi generali da raggiungere con la verifica;
- i documenti che saranno oggetto del controllo;
- le modalità e le frequenze di presentazione dei rapporti al committente dei servizi ispettivi;
- la remunerazione dell'organismo ispettivo;
- i tempi per l'esecuzione delle varie fasi;
- il personale coinvolto nelle attività di verifica e la relativa qualificazione;
- il nominativo e i riferimenti dalle persone designate dal committente quali interlocutori ASACERT.

Raccolte tutte le informazioni di cui sopra, ASACERT valuterà la fattibilità tecnica e commerciale dell'ispezione e, in caso positivo, predisporrà un'offerta scritta contenente tutti i dettagli previsti. L'offerta ASACERT, o eventualmente un contratto predisposto dal committente e contenente comunque tutte le succitate informazioni, ed il presente regolamento controfirmati costituiranno il contratto tra le parti.

ASACERT si riserva di ritenere annullato il contratto se entro 1 mese dalla sottoscrizione dello stesso il committente non avrà ancora ottemperato alle richieste dell'Odl per poter procedere all'attività ispettiva. L'eventuale quota per l'avvio dell'Ispezione già versata, non è rimborsabile. La domanda può essere successivamente riformulata fatto salvo che l'iter è il medesimo.

Art. 6 - Obblighi del committente del servizio ispettivo

Onde consentire ad ASACERT di svolgere in maniera ottimale il suo servizio ispettivo, il committente si impegna a:

- fornire, a proprie spese e tenendo conto dei tempi necessari per lo svolgimento delle attività, qualsiasi disegno, informazione, documentazione tecnica utile per il compimento dell'attività; ogni trasmissione di documenti deve essere accompagnata da un elenco dei documenti trasmessi con l'indicazione dello stato di revisione e data di approvazione dei documenti stessi;
- informare tutte le parti coinvolte dell'incarico affidato ad ASACERT;



- corrispondere ad ASACERT gli onorari pattuiti nei termini e con le modalità specificati nel contratto;
- consentire ad ASACERT, se necessario, di comunicare copia delle corrispondenze e dei rapporti a parti interessate diverse dal committente del servizio ispettivo;
- non pubblicizzare l'attività di verifica di ASACERT senza l'accordo preliminare relativo al contenuto della pubblicità.

Art. 7 - Obblighi di ASACERT

ASACERT si impegna a:

- eseguire la propria attività di verifica con la diligenza richiesta, i mezzi e le risorse appropriati;
- informare il cliente se il metodo di ispezione proposto dal cliente medesimo è considerato inappropriato;
- concordare con il committente la pianificazione delle attività di verifica;
- comunicare i nominativi dei responsabili tecnici incaricati di firmare i rapporti;
- conservare la documentazione di pertinenza per almeno 10 anni.

Art. 8 – Responsabilità civile – Limitazioni di responsabilità

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e negli altri documenti contrattuali, nell'eventualità che sorgano problemi di responsabilità civile relativamente all'impiego/realizzazione di opere i cui progetti siano stati verificati da ASACERT, da parte del Committente del Servizio Ispettivo o del Progettista/Gruppo di Progettazione, questi faranno riferimento a quanto espresso dal Codice Civile e dalle leggi vigenti nella materia specifica.

In particolare viene esclusa espressamente ogni responsabilità di ASACERT per fatti o accadimenti che dovessero dipendere, derivare o che comunque dovessero verificarsi in seguito alla violazione di disposizioni del presente contratto e/o per manifeste inadempienze del Committente, dell'Impresa costruttrice o di altri eventuali soggetti coinvolti.

La responsabilità è altresì esclusa in caso di eventuale inesattezza o non veridicità o incompletezza delle informazioni fornite, dei dati e dei documenti trasmessi e di utilizzo delle risultanze delle verifiche per finalità diverse da quelle contrattualmente pattuite.

ASACERT non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per il verificarsi di eventi dipendenti da caso fortuito o forza maggiore.

Stante la particolare difficoltà tecnica delle problematiche da valutare nel corso del servizio ispettivo, ASACERT non risponderà per fatti e/o accadimenti pure derivanti dall'esecuzione del presente contratto, e dei documenti ad esso correlati, se non per i casi di dolo e colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 del Codice Civile.

L'attività di ASACERT, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitole, va valutata alla stregua del criterio della diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, comma secondo, del Codice Civile. Tale responsabilità non può essere invocata nel caso in cui i documenti progettuali non siano stati forniti, in versione completa e aggiornata.

Art. 9 – Modificazioni e Trasformazioni

ASACERT può richiedere modifiche delle condizioni in corso, qualora le informazioni acquisite successivamente alla stipula del contratto, come ad esempio quelle riscontrate dal team di ispezione incaricato, comportino una variazione sull'offerta iniziale proposta. La non accettazione delle nuove condizioni dovrà essere comunicata dal committente del servizio ispettivo in forma scritta, fatto salvo il pagamento all'Odl di tutti i costi fino al momento sostenuti; ASACERT avrà la facoltà di considerare tale rifiuto equivalente alla disdetta del servizio da parte del committente. Il silenzio da parte del committente, protratto per oltre 1 mese dalla comunicazione delle modifiche da parte di ASACERT, è considerato equivalente all'accettazione delle nuove condizioni.

Nei casi di fusione, trasformazione, scissione, cambiamento di denominazione o di ragione sociale del committente, il contratto continua con la Società che legalmente subentra nei preesistenti impegni contrattuali. Di tali circostanze deve essere data comunicazione formale all'Odl, il quale provvederà a valutare l'eventuale necessità di effettuare ispezioni straordinarie.

Art. 10 – Dichiarazioni inesatte o incomplete

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/o incomplete nelle comunicazioni del committente ad ASACERT, nonché in casi di omissioni di fatti o circostanze, rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'ispezione, ASACERT si riserva di richiedere modifiche contrattuali e/o integrazioni dei compensi, valutandone l'opportunità caso per caso.



Qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni, l'Odl si riserva la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta. Resteranno in ogni caso acquisiti dall'Odl gli importi già versati. Dovranno essere corrisposti ad ASACERT tutti i costi già sostenuti.

Art. 11 – Protezione dei dati personali

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i in materia di protezione dei dati personali, il “preventivo consenso informato” da parte del committente è condizione essenziale per l'Odl al fine di dare esecuzione al rapporto contrattuale ed alle correlate attività ispettive. ASACERT garantisce la più completa riservatezza e cura dei dati cui verrà in possesso, che saranno trattati secondo la vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e succ. mod.)

ASACERT è responsabile, in conseguenza degli impegni legalmente validi, della gestione di tutte le informazioni ottenute o prodotte durante l'esecuzione delle attività di ispezione. ASACERT indicherà al cliente, in anticipo, le informazioni che intende rendere di dominio pubblico. Ad eccezione delle informazioni che il cliente rende disponibili al pubblico, o quando concordato tra ASACERT ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami), tutte le altre informazioni sono ritenute riservate.

Qualora ASACERT fosse obbligata per legge, o autorizzata da impegni contrattuali, a rilasciare informazioni riservate, il cliente o il singolo interessato, a meno che sia proibito dalla legge, saranno avvertiti delle informazioni fornite.

Le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante, o da autorità in ambito legislativo), saranno trattate come informazioni riservate.

In particolare ASACERT garantisce al cliente che:

- ✚ Titolare dei dati è ASACERT S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 2 – 20032 Cornano (MI).
- ✚ Nell'espletamento del servizio, possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni, conformemente alle istruzioni ricevute. La lista dei Responsabili in essere è costantemente aggiornata, e potrà essere comunicata, unitamente ad informazioni più dettagliate, su specifica richiesta alla sede ASACERT S.r.l..
- ✚ I dati affidati non saranno ceduti o comunicati a terzi, ovvero Organizzazioni, entità giuridiche, persone fisiche che non collaborano con ASACERT S.r.l. e che quindi non abbiano firmato con la stessa un contratto per la riservatezza delle informazioni dei Clienti. Il trattamento dei dati sarà pertanto affidato esclusivamente a personale interno o esterno che abbia sottoscritto con la direzione di ASACERT S.r.l. impegno per garantirne la riservatezza (gentlemen's agreement).
- ✚ I sistemi informativi di ASACERT S.r.l. sono adeguatamente protetti da intrusioni esterne nonché da quelle interne. Tutti i sistemi sono a norma di legge per quanto concerne l'adeguamento al testo unico sulla privacy.
- ✚ È data piena e completa facoltà al Cliente di richiedere l'immediata cancellazione e/o distruzione dei dati personali ad eccezione di quelli che ASACERT è obbligata a mantenere per legge (documentazione fiscale – cartacea ed elettronica) e per le regole dell'accreditamento degli Odl. In caso di cancellazione, ASACERT sarà impossibilitata ad espletare qualsiasi attività. Qualora questa richiesta avvenga durante l'erogazione del servizio, ASACERT interromperà le attività in corso, riservandosi la possibilità di richiedere al cliente l'intera somma pattuita nel contratto/offerta.
- ✚ L'utilizzo dei dati personali per l'invio di documentazione commerciale sarà effettuato solo ed esclusivamente senza l'ausilio di sistemi automatici, con la possibilità immediata che tali invii siano immediatamente sospesi.
- ✚ È disponibile a richiesta l'informativa completa ed estesa sui dati personali. Tale informativa verrà rilasciata in caso di firma del contratto per la fornitura dei servizi o dietro semplice richiesta da parte del Cliente o potenziale Cliente.

L'Organizzazione, informata di cui sopra, con la sottoscrizione del presente Regolamento, autorizza ASACERT S.r.l. a:

1. Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari che saranno necessari per l'erogazione del servizio;
2. Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari mediante l'ausilio di tecnologie informatiche protette;
3. Utilizzare sistemi di comunicazione con il cliente per l'invio di informative anche a carattere commerciale.
4. Utilizzare il nome del Cliente e/o i dati dell'oggetto ispezionato a fini pubblicitari e informativi.



Art. 12 – Reclami

L'Organizzazione può presentare reclamo, in forma verbale o scritta, avente per oggetto i suoi rapporti contrattuali con l'Odl. Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di ispezione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi o comportamenti ritenuti non corretti da parte di ispettori o del personale dell'Odl.

ASACERT provvede a registrare i reclami, ad analizzarli e ad informare il cliente entro 30 (trenta) giorni, in merito alle azioni scaturite.

ASACERT è responsabile di tutte le decisioni a tutti i livelli del processo di trattamento dei reclami.

Art. 13 – Ricorsi

Il ricorso scaturisce dal dissenso del cliente nei confronti di una decisione presa dall'Odl nell'ambito dell'iter ispettivo.

Il ricorso deve pervenire ad ASACERT in forma scritta entro 30 giorni dalla data del documento a cui è riferito e deve contenere gli estremi del ricorrente, l'indicazione dell'atto contro cui viene presentato e la motivazione, supportata da evidenze documentali se esistenti.

ASACERT esamina il ricorso ed esprime in forma scritta il proprio parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Qualora l'esito del ricorso non sia accettato dal cliente, la controversia sarà trattata da una Commissione costituita da un rappresentante dell'Odl, da un rappresentante del committente del servizio ispettivo e da un terzo soggetto, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dai precedenti due al fine di riesaminare il ricorso e di pervenire ad una soluzione amichevole della controversia stessa.

ASACERT è responsabile di tutte le decisioni a tutti i livelli del processo di trattamento dei ricorsi. Le indagini e la decisione sui ricorsi non danno luogo ad alcuna azione discriminatoria.

Art. 14 – Contenziosi

Qualsiasi controversia che dovesse ingenerarsi con riferimento all'esistenza, validità, interpretazione, risoluzione, nullità, annullabilità ed esecuzione del presente contratto, e dei documenti ad esso correlati, viene fin d'ora devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 15 - Pubblicità dei risultati dell'attività ispettiva

I dati del cliente che ha commissionato il servizio di ispezione sono inseriti in apposita lista delle Società ispezionate predisposta dall'Odl.

Una volta ottenuto il certificato/rapporto di ispezione, l'Organizzazione ispezionata può far riferimento ad esso alla sola condizione che tale riferimento avvenga in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni. In particolare, deve risultare chiaramente che l'eventuale conformità attestata nel certificato/rapporto riguardi gli oggetti verificati nel corso dell'ispezione e non altri.

Il cliente può fare riferimento al rapporto di ispezione ottenuto attraverso l'utilizzo di copie integrali (non copie parziali) e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché non vi siano distorsioni della struttura e la stessa rimanga uniforme e leggibile.

Nel caso il cliente intenda adottare modalità di riferimento alla conformità diverse da quanto sopra esposto, il cliente deve contattare ASACERT per riceverne lo specifico benestare.

Art. 16 – Tariffario

Le tariffe di ASACERT, relative all'attività di ispezione da svolgere, sono riportate nelle singole offerte redatte in maniera imparziale e non discriminatoria nei confronti di tutte le Organizzazioni richiedenti. Tali offerte vengono predisposte per ciascun cliente, sulla base della modulistica standard dell'Odl.

In genere, oltre alle voci generali inerenti l'attività di ispezione vengono addebitati al committente del servizio ispettivo anche i rimborsi chilometrici, i rimborsi di spese vive (p.e. vitto e alloggio) e altri quali quelli sostenuti in caso di possibili inconvenienti, nella programmazione e/o nella esecuzione dell'ispezione, non imputabili ad ASACERT.



Art. 17 – Fatturazione

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte e comprende anche il rimborso dei costi di cui all'art. 16.

Valgono inoltre le seguenti condizioni:

nel caso in cui il cliente disdica eventuali attività di verifica on site/incontri programmati nell'arco dei 20 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, ASACERT si riserva la facoltà di addebitare l'importo della verifica e l'Organizzazione è tenuta a pagarne il corrispettivo;

nel caso di interruzione dell'attività ispettiva, qualsiasi ne sia la causa, il cliente riceve una fattura da parte di ASACERT relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione nonché di tutti i costi sostenuti;

dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia ASACERT si riserva il diritto di revisionarne il contenuto qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta.

Per accettazione:

Data: _____ Timbro e Firma del Legale Rappresentante: _____

Ai sensi degli artt.1341,1342 c.c. per specifica accettazione degli artt.: 4 – Attività di Controllo Tecnico, 5 – Contratto, 6 - Obblighi del committente del servizio ispettivo, Art. 8 – Responsabilità civile – Limitazioni di responsabilità, 9 - Modificazioni e Trasformazioni, 10 – Dichiarazioni inesatte o incomplete, 11 - Protezione dei dati personali, 12 - Reclami, 13 - Ricorsi, 14 – Contenziosi, Art. 17 – Fatturazione.

Data: _____ Timbro e Firma del Legale Rappresentante: _____